

PROT-N° 16528  
del 10/09/2017

Raccomandata r/r

All'Ufficio Scolastico per la Regione Emilia Romagna  
Ufficio Scolastico Territoriale di Piacenza  
Corso Garibaldi, n.50  
29121 PIACENZA (PC)  
Segreteria di conciliazione

Ufficio Scolastico per la Regione Puglia  
Ufficio Scolastico Territoriale di Bari  
Via Re David, n.178/F  
BARI  
Segreteria di Conciliazione

MIUR-Sede Centrale  
V. le Trastevere, n.76/A  
00153 ROMA

1

**OGGETTO:** Procedura di mobilità per l'a.s. 2017/2018; richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007; per erronea/mancata assegnazione sede di destinazione di scuola/ambito in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2017/18


La sottoscritta Caldarola Giuseppina, nata a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED] residente alla via [REDACTED] n. [REDACTED] C.F. [REDACTED], Tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED] docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A046 espone agli organi in indirizzo quanto segue:

- la sottoscritta, immessa in ruolo nella provincia di Piacenza per la classe di concorso A046 e docente ex art. 2 comma 3 del CCNI, partecipava alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018 esprimendo quale prima preferenza l'ambito territoriale Puglia 0003, ambito nel quale è ricompreso il



Comune di Terlizzi (BA) e nel quale la sottoscritta risiede, il tutto in ossequio alle norme previste nel già indicato CCNI mobilità per essere la stessa beneficiaria delle precedenzae previste dal predetto contratto, per essere la stessa disabile nella misura del 80% e per essere titolare delle precedenzae di cui agli artt. 21 e 33 comma 6 della legge 104/92, giusta documentazione medica allegata alla domanda di mobilità e che si compie alla presente;

- La stessa pertanto, a mente del già citato CCNI sulla mobilità, godeva della precedenza sulla intera provincia di Bari poiché, prevede l'art. 13 paragrafo III che *" il personale disabile di cui all'art. 21 della L.104/92 e di cui all'art. 33 comma 6 della Legge 104/92 può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso"*;
- Come può evincersi dalla domanda di mobilità che si allega, la sottoscritta esprimeva quale prima preferenza l'ambito 0003 Puglia, in cui è compreso il Comune di Terlizzi (BA), Comune di residenza della sottoscritta, soddisfacendo pertanto il requisito di cui alla richiamata norma per godere della precedenza nella intera provincia di Bari;
- Alla stessa venivano riconosciuti punti 24 +6 per il ricongiungimento;
- Vi è però nella procedura di mobilità la sottoscritta veniva surclassata da altre due docenti beneficiarie di medesima precedenza, ma con punteggio superiore alla istante e più precisamente dalle Prof.sse Saccinto Lucia Mariacristina (punti 25 ambito 0009 PUGLIA) e Carofiglio Porzia (punti 26 ambito 0002 PUGLIA) e pertanto alla stessa, in seguito alla elaborazione dei movimenti, veniva comunicato che il trasferimento come richiesto non trovava accoglimento, risultando nuovamente priva di sede e/o ambito;
- Vi è però che la sottoscritta, consultando il sito dell'Usp di Bari ed in particolare la sezione relativa alle istanze di conciliazione promosse, scopriva che sullo stesso sito veniva pubblicata in data 01.08.2017 istanza di conciliazione proposta da tale Prof.ssa Telesca Geltrude, istanza che si allega, la quale, lamentando la erronea attribuzione per la medesima classe di concorso della sottoscritta (A046) dell'Ambito 0008 Puglia (ambito ricompreso nella provincia di Bari e per cui la sottoscritta gode delle già richiamate precedenzae), richiedeva all'USP di Bari l'assegnazione dell'Ambito 0005 della Calabria, ovvero



- di altri ambiti della Calabria come richiesti dalla Prof.ssa Telesca e per i quali lamentava di essere stata scavalcata da altri docenti con minore punteggio;
- alla data di pubblicazione della predetta istanza (01.08.2017) è sorto pertanto l'interesse della sottoscritta a proporre il tentativo di conciliazione poiché appare evidente che da quella data si è venuti a conoscenza della attribuzione erronea ad altro docente di ambito per il quale la sottoscritta gode del diritto di precedenza, con la ovvia conseguenza per cui, per il caso di accoglimento delle doglianze contenute nella istanza proposta dalla Prof.ssa Telesca Geltrude, l'attribuzione di tale ambito (0008 Puglia ) spetterebbe senz'altro e di diritto alla sottoscritta;
  - proprio per le condizioni di salute della sottoscritta, con ordinanza del 16.12.2016 - MAI RECLAMATA - e resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. R.G.N. 680/16 promosso dalla odierna istante e che si allega, il Tribunale di Piacenza accertava il diritto della stessa ad essere assegnata ad ambito territoriale della Puglia;
  - in ossequio alla stessa ordinanza la sottoscritta, con provvedimento del 07.02.2017, previa sospensione della efficacia del trasferimento in Emilia Romagna, veniva assegnata al Liceo Scientifico "Salvemini" in Bari
- Tutto ciò premesso, la sottoscritta, docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A046

3

### CHIEDE

L'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 dell'art.17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017,2017/2018, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per **mancato accoglimento della domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018, con conseguente** rettifica del provvedimento, con assegnazione **all'Ambito 0008 della Regione Puglia**, per il quale ha interesse a conciliare, godendo altresì delle precedenze come in narrativa di questo atto richiamate **o altro** e comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze come espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2017/18, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in



via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti.

La sottoscritta chiede inoltre che ogni comunicazione sia inviata per email al proprio indirizzo di posta elettronica: [REDACTED]

Cordiali saluti.

[REDACTED], 08.08.2017

**GIUSEPPINA CALDAROLA**

Allegati: domanda di mobilità validata con attribuzione punteggio e indicazione preferenze; copia documento di riconoscimento; copia mail del 20.07.2017 mancata attribuzione ambito; copia istanza di conciliazione promossa dalla Prof.ssa Telesca Geltrude; copia verbale accertamento disabilità; copia verbale riconoscimento L. 104/92; copia ordinanza Tribunale di Piacenza; copia provvedimento del 07.02.2017.